

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO - AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE E PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA IN AMBITO REGIONALE

CAPITOLATO DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Ritenuto obiettivo di primaria importanza adeguare i sistemi della Pubblica Amministrazione alle tecnologie più avanzate disponibili, in modo da migliorare i servizi a favore dei cittadini, del mondo del lavoro dei professionisti e degli Enti Locali, per conseguire l'attivazione di uno strumento IT per la gestione informatizzata delle pratiche in materia di demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e di gestione del territorio, proseguendo e sviluppando il percorso già avviato per la dematerializzazione dei processi e dei procedimenti in carico agli uffici regionali.

A tal fine risulta essenziale disporre di un sistema che consenta la gestione telematica dei procedimenti di competenza regionale, in ottemperanza alle norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e del Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD (D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Si evidenzia che la normativa statale in materia potrà essere oggetto di revisione ed aggiornamento che potrebbe comportare ricadute anche significative sulle attività regionali di controllo e monitoraggio degli enti territoriali coinvolti (Comuni, enti di area vasta, Regione), anche dal punto di vista organizzativo.

Di conseguenza, la soluzione informatica da acquisire con la presente procedura potrà richiedere, nel tempo di attuazione del progetto, adeguamenti normativi in termini di contenuti, flussi documentali, numerosità e caratteristiche dei procedimenti oggetto di trattamento, le cui realizzazioni sono di responsabilità del contraente selezionato e rientrano nel perimetro finanziario della fornitura affidata.

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

Per la fornitura oggetto dell'appalto sono previste le specifiche tecniche e funzionali di seguito elencate e descritte, definite sulla base dei riferimenti normativi e tecnico-procedurali attuali.

I prodotti IT da rendere disponibili dovranno consentire:

- la gestione degli adempimenti di cui all'**Allegato 2**;
- la gestione delle attività istruttorie nell'ambito delle procedure di controllo e autorizzazione come definite dalla normativa vigente (modulo di *back office* - scrivania della PA);
- l'integrazione con i sistemi di archiviazione e conservazione in uso da parte delle strutture regionali (DoquiActa - Sigmater – Gericca – Emeter – Sister ed eventualmente esterne in capo ad altri Enti, previa fornitura da parte della Regione delle Specifiche Tecniche, Web Service ed ambienti di Test in capo ad altri gestori);

- la gestione delle istanze di accesso agli atti relative alla documentazione acquisita nell'ambito dei procedimenti di competenza.

Più precisamente dovranno essere previste specifiche funzioni di *front office* dedicate ai soggetti coinvolti (committenti, professionisti ed enti locali territorialmente competenti) per:

- la trasmissione della documentazione e la compilazione on line della modulistica;
- la visualizzazione delle fasi di avanzamento della pratica;
- la visualizzazione e lo scarico della documentazione da parte degli enti locali territorialmente competenti.

Dovrà essere predisposto un apposito modulo di *back office* dedicato al personale amministrativo e tecnico per:

- la registrazione e l'acquisizione dell'istanza (modulistica e relativa documentazione allegata);
- la visualizzazione della georeferenziazione delle pratiche tramite apposita interfaccia geografica, implementabile con servizi webgis o strati informativi di supporto (servizi WMS, WFS o shapefile);
- la verifica formale di completezza e conformità della documentazione progettuale alle normative vigenti;
- la gestione delle comunicazioni e della fase istruttoria ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza;
- la gestione economica e contabile delle posizioni debitorie (accertamento, richiesta e acquisizione automatica dei pagamenti);
- la gestione dei tempi procedurali;
- la gestione della base dati complessiva, attraverso selezione ed estrazione dei dati sia con criteri alfanumerici sia geografici, anche tramite query complesse, a fini di monitoraggio dell'attività territoriale.

La fornitura dovrà garantire una specifica formazione iniziale in sede ai funzionari regionali e assistenza online per tutti gli operatori.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni particolari che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. L'appaltatore si impegna alla riservatezza sui dati gestiti nel corso della fornitura. Tali dati non dovranno essere divulgati senza specifica e puntuale autorizzazione di Regione Piemonte.

Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il capitolato descrittivo prestazionale d'appalto;

- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore comprendente lo schema di strutturazione delle basi dati, l'ipotesi di organizzazione delle attività di lato front-office e back-office, descrizione delle specifiche funzioni di profilazione utenti, verifica e controllo, assolvimento imposta di bollo /oneri istruttori;
 - c) caratteristiche delle attività di supporto verso l'utenza esterna ed interna;
 - d) monitoraggio delle attività e restituzione delle informazioni acquisite secondo le richieste della stazione appaltante;
 - e) l'offerta economica dell'appaltatore, suddivisa in voci di costo connesse alle singole tipologie di attività.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Durata del contratto

1. La durata complessiva prevista per l'implementazione ed il deployment della soluzione informatica è pari a ventiquattro mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, con la seguente articolazione delle tempistiche e consegne:
- a) FASE 1 (durata 2 mesi): Presa in carico dell'infrastruttura tecnologica nella disponibilità corrente della Direzione A1800A e, nel caso di utilizzo di nuova piattaforma tecnologica, implementazione e attivazione delle soluzioni IT attualmente in uso;
 - b) FASE 2 (durata 4 mesi) progettazione della struttura delle nuove funzionalità per la gestione digitale dei procedimenti e delle pratiche di interesse, definizione della modulistica (modelli, campi e controlli) e della relativa base dati, individuazione delle funzionalità di supporto lato utente e lato interno PA;
 - c) FASE 3 (durata 6 mesi): implementazione delle nuove funzionalità sulla piattaforma attualmente nella disponibilità regionale o su eventuale nuova piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'appaltatore, con importazione delle basi dati disponibili ed eventuale integrazione con la piattaforma attualmente in uso presso gli uffici interessati delle Direzione A1800A; verifica della correttezza e completezza dell'importazione delle informazioni pregresse;
 - d) FASE 3 (durata 12 mesi): formazione all'utenza interna incaricata del backoffice; attività di supporto tecnico all'utenza interna ed esterna per l'avvio in esercizio delle nuove funzionalità implementate sulla piattaforma a favore di tutti i settori interessati, monitoraggio del sistema con eventuali interventi migliorativi.
2. Eventuali variazioni al cronoprogramma del contratto saranno concordate fra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 6 – Importo del contratto

- 1. L'importo del contratto risulterà dall'offerta presentata sulla base d'asta di € 211.765,00 o.f.i.
- 2. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
- 3. In ragione della natura immateriale delle prestazioni richieste all'affidatario, non si prevede il verificarsi di "interferenze" pericolose con le attività dei dipendenti regionali presenti nelle sedi di lavoro, e pertanto ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. non si rende necessario provvedere alla redazione del DUVRI e le spese per la sicurezza riferite ai rischi da interferenza sono state quantificate pari a zero.

Art. 7 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'importo contrattuale verrà corrisposto dalla Regione, sulla base di una verifica delle prestazioni al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati (verifica di conformità), con le seguenti modalità:
 - 20% dell'importo contrattuale alla conclusione della FASE 1 (mese 2);
 - 20% dell'importo alla conclusione della FASE 2 (mese 6);
 - 20% dell'importo alla conclusione del primo semestre di sperimentazione annualità (mese 12);
 - 40% dell'importo alla conclusione 2ª annualità (mese 24)
2. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale e nel contratto.
3. La verifica di conformità è svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 giorni dal termine dell'esecuzione di ciascuna fase della prestazione a cui si riferisce, (salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica), ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di ottenimento da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 8 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 10 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dall'appaltatore alla Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)".
2. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
 - a) i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità del appaltatore di partecipare alla gara ed agli adempimenti connessi alla procedura in oggetto, alla stipulazione del contratto e alla esecuzione dell'appalto;
 - b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
 - c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; l'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 50/2016;
 - e) l'appaltatore potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, cui si rinvia;
 - f) il trattamento dei dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs 196/2003 e dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE 679/2016, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di acquisizione di beni e servizi (cfr. art. 80 del D.lgs 50/2016).

Per quanto riguarda invece, nello specifico, la gestione del sistema telematico, dovranno essere garantiti gli adempimenti ed attività previsti in materia di sicurezza informatica e in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), e a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di misure minime di sicurezza ICT nella PA.

L'appaltatore dovrà compiere periodicamente, a partire dall'inizio della fornitura, o al manifestarsi di particolari eventi, un'analisi dei rischi sulla sicurezza dell'intero sistema ed una definizione delle misure di contrasto delle vulnerabilità riscontrate. Le misure così definite dovranno essere applicate immediatamente, durante la fase di operatività del sistema.

Nell'ambito della fornitura della soluzione informatica sistema dovranno essere adottati tutti i necessari accorgimenti al fine di prevenire ed impedire accessi indesiderati al sistema, il furto di informazioni, il danneggiamento dei sistemi stessi con conseguente interruzione dell'operatività.

Sarà cura del appaltatore segnalare preventivamente il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) del appaltatore, che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con la Stazione Appaltante per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica.

L'appaltatore garantisce altresì che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro.

Art. 12 – Penali

Per ritardato adempimento nell'esecuzione delle prestazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'affidatario, si applica una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, sino ad un massimo del 10%.

Art. 13 – Garanzia fideiussoria

L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, in caso l'affidatario risulti di comprovata solidità economica.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 15 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.
2. Ai fini di cui alla L 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico affidatario dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010).
3. I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte (P. IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cod. IPA J9FDBP – Piazza Piemonte, 1 Torino (indicando inoltre obbligatoriamente il CIG che sarà comunicato dalla stazione appaltante in fase di affidamento).

Art. 18 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 19 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nel presente capitolato, oltre a quanto stabilito nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.